

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

---

REGIONE  
ABRUZZO



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**  
**FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**  
**VIALE BOVIO, NR. 425 – 65124 PESCARA (PE)**

**SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO**  
**DELL'ALLEGATO "C" ALLA D.G.R. N. 235/2012**

**APPRENDISTATO**  
**DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA**  
**(ART. 5, D.LGS., 14 SETTEMBRE, 2011, NR. 167)**

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. **948** del **16 DIC. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

## ACCORDO INTEGRATIVO

TRA

Regione Abruzzo

E

Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara  
Università degli Studi dell'Aquila  
Università degli Studi di Teramo

E

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

E

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, UNMS, ANMIL, UIC,  
Consigliera Regionale di Parità

**di seguito denominate "Parti".**

### VISTI

- Il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";
- Il D.Lgs. 14 settembre 2011, nr. 167, c.d. "Testo unico dell'apprendistato";
- La Delibera della Giunta Regionale n.235 del 16 aprile 2012, di approvazione dei documenti attuativi del "Testo unico dell'apprendistato" - D. Lgs 167/2011;
- La Legge 28 giugno 2012, n. 92 " Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 recante "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)".
- La Determinazione Dirigenziale n. 69/DL32 del 26.04.2013, relativa all'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per il Progetto Speciale "Scuole Speciali di Tecnologia" - Linea d'intervento Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- La Determinazione Dirigenziale n.119/DL32 del 19.06.2013, relativa all'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per il Progetto Speciale "Scuole Speciali di Tecnologia" - Linea d'intervento: Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

**CONSIDERATO CHE:**

- L'art. 5 comma 2 del D. Lgs 167/2011 rimette la regolamentazione e la durata dei profili che attengono alla formazione per percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- Attraverso lo "Schema di accordo per la disciplina e la durata dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca nella Regione Abruzzo", allegato "C" alla DGR 235/2012, si è proceduto a disciplinare i profili formativi e la durata dei percorsi in apprendistato finalizzati all'acquisizione dei seguenti titoli: Laurea triennale e Magistrale, Master di I e II livello e Dottorato di Ricerca.

**RITENUTO CHE**

- Al fine di ampliare le opportunità di ricorso all'istituto dell'apprendistato di alta formazione e ricerca sia utile disciplinare i profili formativi e la durata dei percorsi in apprendistato, finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca e all'acquisizione dei seguenti titoli: Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), Diploma di tecnico superiore (ITS), Laurea magistrale a ciclo unico, Diploma di Specializzazione.

**LE PARTI CONCORDANO CHE**

1. L'obiettivo del presente accordo è la disciplina dei profili formativi e della durata dei percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2011 nr. 167, per lo svolgimento di attività di ricerca e per il conseguimento dei seguenti titoli:
  - a. Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS – di cui all'articolo 9 del DPCM 25/01/2008);
  - b. Diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui all'articolo 7 del DPCM 25 /01/2008);
  - c. Laurea triennale;
  - d. Laurea magistrale a ciclo unico;
  - e. Laurea magistrale;
  - f. Master universitario I e II livello;
  - g. Diploma di specializzazione
  - h. Dottorato di ricerca.

2. I percorsi sono rivolti a giovani con un'età massima pari a 29 anni e 364 giorni, in possesso dei seguenti requisiti:

- **Attività di ricerca:** soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- **Certificato di specializzazione tecnica superiore:** soggetti iscritti o già frequentanti percorsi IFTS di cui al DPCM 25/01/2008;
- **Diploma di tecnico superiore (ITS):** soggetti iscritti o già frequentanti percorsi ITS di cui al DPCM 25/01/2008;
- **Laurea triennale:** studenti universitari che abbiano già conseguito almeno ottanta Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) di un percorso di Laurea triennale;
- **Laurea magistrale a ciclo unico:** studenti universitari che abbiano già conseguito almeno ottanta Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) di un percorso di Laurea magistrale a ciclo unico;
- **Laurea magistrale:** studenti universitari che sono iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale, che abbiano conseguito almeno sessanta Crediti Formativi Universitari (C.F.U.), ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea Magistrale;
- **Master I livello:** soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore;
- **Master II livello:** soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equipollente;
- **Diploma di specializzazione:** soggetti ammessi e/o già iscritti a corsi di specializzazione;
- **Dottorato di Ricerca:** ammessi e/o già iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca.

3. La durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato non può essere superiore a:

- **Attività di ricerca:** quarantotto mesi;
- **Certificato di specializzazione tecnica superiore:** ventiquattro mesi;
- **Diploma di tecnico superiore (ITS):** ventiquattro mesi;
- **Laurea Triennale:** trentasei mesi;
- **Laurea magistrale a ciclo unico:** quarantotto mesi;
- **Laurea Magistrale:** ventiquattro mesi;
- **Master di I e II livello:** ventiquattro mesi;
- **Diploma di specializzazione:** ventiquattro mesi;
- **Dottorato di Ricerca:** quarantotto mesi.

4. La durata dei percorsi è aumentabile sino a un massimo di sei mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo o del progetto di ricerca e al rilascio del titolo di studio.
5. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) dell'apprendista.
6. La componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5, D.lgs., 14 settembre 2011, nr. 167 termina a conseguimento dei titoli di alta formazione o/e a conclusione del percorso formativo e/o al conseguimento degli output previsti per il progetto di ricerca:
  - nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'Università riconosce i Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione;
  - i percorsi formativi di apprendistato di alta formazione dovranno rispettare gli standard formativi di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167 ;
7. In relazione al livello di complessità ed innovazione dell'istituto, il presente Accordo avrà una prima attuazione in via sperimentale, coordinata e monitorata dalla Commissione Regionale per l'Apprendistato.

Luogo e data .....

